



COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

Ordinanza N° 47 del 23 Agosto 2013

IL SINDACO

OGGETTO: Apposizione segnaletica di pericolo e limitazione della velocità sui tratti di strada comunale dissestati.

Constatato che alcuni tratti di strada ricadenti sul territorio comunale, si presentano dissestati con buche e avvallamenti che di fatto potrebbero dare origine ad un potenziale pericolo per la sicurezza stradale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, nelle more di appositi interventi manutentivi di messa in sicurezza della sede stradale, ha il dovere di adottare apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare, con l'apposizione di idonea segnaletica stradale avente la seguente dicitura "*Strada Dissestata*" con limite di velocità non superiore a 30Km/h da installare in entrambi i sensi marcia;

Preso atto che il Comando di Polizia Municipale ha più volte segnalato, con apposite relazioni di servizio, lo stato della viabilità in cui versano tratti di strada comunale con particolare riguardo :

- tratto di strada comunale che collega via L. Giglia con la S.P. 20 (c.d. Casteltermini - Sutera);
- tratto di strada comunale che collega via della Silva con contrada Santa Croce ;

Ritenuto pertanto, garantire la sicurezza degli utenti transitanti nei predetti tratti di strada e, contestualmente, evitare potenziali richieste di risarcimento danni per sinistri stradali, ex art. 2043 cod. civ;

Sentito il parere favorevole espresso dal Comandante la Polizia Municipale;

Visti gli artt. 1, 6 e 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e gli artt. 77 e 39 del relativo regolamento di esecuzione e ss.mm.ii;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

Visto l'O.R.EE.LL.;

Per quanto sopra premesso specificato;

ORDINA

1. L'apposizione , in entrambi i sensi di marcia , di idonea segnaletica stradale composita con la dicitura
2. "strada dissestata" con limite di velocità 30 Km/h. " a monte" di via L. Giglia (altezza immobile Coop.Unione e Rinascita) mentre "a valle" lato abbeveratoio di contrada da Santa Cecilia ;
3. L' Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a veicoli e/o a persone derivanti dalla inosservanza della predetta ordinanza.
4. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 285/92 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Sezione di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
5. Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L.vo 285/92. "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.

Le forze dell'Ordine presenti nel territorio, ognuno per quanto di competenza, sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza , ai sensi di legge, verrà pubblicata sul sito Istituzionale del Comune.



IL SINDACO
(**Avv. Alfonso NAPIA**)